AVV. ERNESTO RUSSO
AVV. CARMEN MUSURACA
AVV. ANTONIO COMMISSO
DOTT. MATTEO BENCIOLINI

INFO RMC 10/03/2020

Oggetto: misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus) – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ritenuto necessario estendere all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020, ha adottato il Decreto 9 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella tarda serata del medesimo giorno (GU Serie Generale n. 62 del 09-03-2020).

Il testo dispone il superamento della divisione del territorio nazionale in aree a differente grado di rischio epidemiologico, individuando l'intero territorio italiano quale "**zona protetta**" al quale estendere le misure già previste dal DPCM 8 marzo 2020 per le "aree a contenimento rafforzato" (art. 1, co. 1, DPCM 9 marzo 2020).

All'intero territorio nazionale si applicano, dunque, diverse misure emergenziali, qui riportate, sia di carattere generale che particolare, anche inerenti al mondo sportivo:

- ✓ **evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita, nonché all'interno dei rispettivi territori** di domicilio. Sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. Non sono dunque consentiti spostamenti di piacere nonché di svago;

- ✓ è **vietata ogni forma di assembramento di persone** in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

- ✓ è disposta la **sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina**, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

- ✓ è **consentito** soltanto **lo svolgimento di sedute di allenamento dei soli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive Federazioni**, in vista della loro preparazione ai Giochi Olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali, a condizione che questi che si svolgano all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all'aperto senza la presenza di pubblico. Laddove non ricorrono tali condizioni, sono da intendersi sospesi;

- ✓ resta **consentito lo svolgimento dei soli eventi e competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali** purché si svolgano all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico;

- ✓ sono **chiusi gli impianti nei comprensori sciistici**;

- ✓ sono **sospese tutte le manifestazioni organizzate**, nonché **gli eventi** in luogo pubblico o privato, compresi quelli **di carattere sportivo**, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, come, a titolo d'esempio, scuole di ballo e teatri. In questi luoghi così come nei locali assimilati è **sospesa ogni attività**;

- ✓ sono **sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori e centri termali** (fatta eccezione per l'erogazione di misure rientranti nei livelli essenziali d'assistenza);

- ✓ è consentito lo svolgimento dello sport e delle **attività motorie all'aperto** a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro. Tale prescrizione deve essere interpretata alla luce di quanto già qui riportato e secondo un generale principio di prudenza nonché di salvaguardia della salute ed incolumità pubblica: fermo restando il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché la chiusura degli impianti e centri sportivi, lo svolgimento delle predette attività è da ammettersi in forma individuale nei soli spazi all'aperto in cui non si possa configurare un ulteriore rischio epidemiologico, come, a titolo esemplificativo, in parchi e giardini pubblici, purché venga rispettata la distanza interpersonale di un metro; in tutti i casi in cui non si ritenesse di poter rispettare tale condizione, è doveroso non praticare tali attività;

- ✓ le attività di ristorazione e bar sono consentite nella sola fascia oraria 6.00 – 18.00, previo obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della **distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**. Il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 è riferito solo all'apertura al pubblico. L'attività può comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio evitando al momento della consegna contatti personali.

Nei casi in cui possono essere svolti gli allenamenti, gli eventi e le competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i "controlli idonei" a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. In riferimento a detti "controlli idonei" l'Ufficio per lo Sport, sul proprio sito, ha fatto rinvio al *vademecum* predisposto dalla Federazione Medico Sportiva Italiana in cui vi sono una serie di norme igienico-sanitarie e buone prassi atte a evitare la diffusione del contagio da osservarsi sia negli spogliatoi, sia nei locali comuni e nei servizi igienici degli impianti laddove sia consentita l'attività.

Il DPCM 9 marzo prescrive che cessano di produrre effetti le misure previste dagli artt. 2 e 3 del DPCM 8 marzo ove incompatibili.

Il DPCM prescrive che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto di tali obblighi è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale che, disciplinando in termini generali l'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, prevede la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o

l'ammenda fino a € 206,00. Il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti allo svolgimento delle attività di ristorazione e bar comporta altresì la sospensione dell'attività medesima.

Per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, il Ministero dell'Interno ha predisposto un modello di autodichiarazione da presentare all'Operatore di Polizia in caso di controllo. Si rammenta altresì che in caso di dichiarazioni mendaci lì rese l'art. 495 del codice penale prevede la reclusione da uno a sei anni.

Al riguardo si segnala che in data 8 marzo 2020 il Ministro dell'Interno ha adottato la direttiva ai Prefetti per l'attuazione dei controlli nelle "aree a contenimento rafforzato" da intendersi oggi applicata all'intero territorio nazionale, salvo nuove disposizioni.

Il Governo ha predisposto sul proprio sito una sezione dedicata alle risposte alle domande più frequenti sulle nuove misure adottate ed a queste si fa rinvio.

Le disposizioni del Decreto in commento sono efficaci, allo stato, fino al **3 aprile 2020**.

Si tiene a precisare che la presente nota informativa costituisce una mera interpretazione a carattere generale del dettato normativo e tiene conto dei chiarimenti sin qui forniti dalle Autorità competenti. Si invita, in ogni caso, a verificare eventuali ordinanze assunte dalle rispettive Regioni, le prescrizioni delle Amministrazioni Comunali ed Autorità Sanitarie Locali oltreché delle Federazioni ed Enti per quanto di specifica competenza.

Cordiali saluti

Studio Legale RMC